



Roma, 16/09/2025
Prot. n. 2025-U-DIMM-435
All. n. 1

A tutte le Strutture

Oggetto: Decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

Care compagne, cari compagni,

lo scorso 4 settembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

Trovate in allegato la bozza ad oggi disponibile.

Si segnala, inoltre, che in merito al DPCM relativo alla programmazione 2026-2028 degli ingressi in Italia di lavoratori stranieri, attraverso il meccanismo delle cosiddette quote, si resta in attesa dei pareri delle Commissioni parlamentari utili all’approvazione in via definitiva del provvedimento.

In premessa occorre dare evidenza e ribadire l’abuso dello strumento della decretazione d’urgenza per intervenire in una materia che dovrebbe invece essere completamente riformata, anche in considerazione della inefficacia delle procedure come testimoniato dai dati di sintesi sull’effettivo accesso alle quote e al numero di contratti di lavoro attivati per gli anni 2023-2024.

Le modifiche alla normativa sull’immigrazione introdotte dal presente decreto-legge in taluni casi si limitano ad interventi sulla tempistica delle procedure e di omogenizzazione di alcuni istituti in altri introducono nel corpo del Testo unico sull’immigrazione (TUI - D.lgs. n. 286/1998) alcune previsioni legislative varate con il D.L. n. 145/2024 e che avevano validità solo per il 2025.

Ne deriva che non può sussistere una uniformità di valutazione tra le singole misure, data la loro articolazione, ma si conferma – come sopra evidenziato – un approccio sbagliato d’intervento sulla relazione tra le politiche dell’immigrazione e il lavoro che in alcun modo guarda alla necessità di un radicale cambio d’impostazione.

Da ciò consegue, in considerazione della parzialità degli interventi e delle specifiche previsioni in alcuni casi, una valutazione non positiva specie in relazione alla preventiva e ideologica indisponibilità a un intervento di riforma complessivo sul superamento della legge n. 189 / 2002 nota come Bossi-Fini.

Un caro saluto.

Maria Grazia Gabrielli
p. la CGIL Nazionale

Sara Palazzoli
p. il Collegio di Presidenza INCA

NELLO SPECIFICO E SEGUENDO LA COMPOSIZIONE DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1 (Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità e sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri)

Alle **lettere a) e b)** si prevede che i termini per il rilascio del nulla-osta (per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), nel complessivo termine dei sessanta giorni, non decorrono più dalla presentazione della domanda da parte del datore di lavoro ma dall'imputazione della richiesta alle quote d'ingresso. La stessa previsione è stata introdotta anche per le autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale, in riferimento al termine di venti giorni.

Si rende così imprevedibile la durata del procedimento amministrativo e nei fatti si procede al superamento del termine dei sessanta giorni (venti giorni per il lavoro stagionale) per il rilascio "in ogni caso" del nulla-osta.

A fronte dei noti ritardi nell'effettivo rilascio del nulla-osta, si sceglie quindi di non intervenire sugli ostacoli che impediscono il rispetto delle tempistiche ma piuttosto sull'efficacia del termine già previsto dalla normativa. Non viene individuata una tempistica che connette la richiesta di nulla-osta con la sua effettiva imputazione alle quote che è un procedimento di esclusiva competenza degli Uffici preposti. In alcun modo con tale modifica normativa si garantisce una data certa per il completamento della procedura di rilascio del nulla-osta.

Gli interventi alle **lettere c), d), e) f), g) e h)** dell'art. 1 introducono - nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro in casi particolari (art. 27 TUI), per volontariato (art. 27-bis TUI), per ricerca (art. 27-ter TUI), per i lavoratori altamente qualificati (art. 27-quater TUI), per trasferimenti intra-societari (artt. 27-quinquies e 27-sexies TUI) – i "*controlli di veridicità*" da parte delle amministrazioni sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro e degli altri soggetti proponenti la domanda che si conformeranno a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445 / 2000).

Non si specifica se trattasi di un intervento di carattere semplificatorio utile a rendere maggiormente fluida la procedura di rilascio dei titoli di soggiorno. Inoltre, rimangono invariate, le restrizioni normative previste nel corpo dell'articolo 27 e seguenti relative al possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di alcune attività e all'impossibilità dell'accesso ai titoli di soggiorno per ricerca per i titolari della protezione temporanea e della protezione internazionale.

Articolo 2 (Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

Si consolida nel TUI quanto già previsto dal D.L. n. 145 / 2024, che aveva valore solo per l'anno 2025. La disposizione riguarda:

- la precompilazione delle domande per lavoro subordinato, anche stagionale;
- il limite massimo di tre domande di nulla osta per lavoro subordinato, applicabile ai datori di lavoro che accedono come utenti privati;
- l'esclusione di tale limite per le domande presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria o tramite soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della L. 12/1979 (consulenti del lavoro) con l'obbligo di garantire che il numero delle richieste di nulla osta sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o ai compensi dichiarati, in relazione al numero dei dipendenti o al settore di attività dell'impresa.

Si richiamano integralmente le note di commento CGIL – INCA sul D.L. n. 145 / 2024 e sulla legge di conversione.

È noto che il sistema dei flussi non è idoneo a garantire un reale contatto e una corretta intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Soprattutto, il sistema delle quote e le modalità di accesso non si sono dimostrate in grado di contrastare lo spazio di azione di soggetti “intermediari” che utilizzano forme vessatorie e ricattatorie nei confronti delle persone straniere che intendono accedere al meccanismo. È un fenomeno noto, che alimenta il circuito della irregolarità e dello sfruttamento lavorativo.

Un mero aumento dei controlli e degli adempimenti burocratici, come proposto sia nel D.L. n. 145 /2024 che in questo decreto, non migliorerà l’efficienza del procedimento, al contrario, aumenterà la durata dello stesso e non contrasterà con efficacia i soggetti che lucrano sul sistema dei flussi e che agiscono lo sfruttamento lavorativo.

La novella normativa non produce quindi una semplificazione delle procedure, che andrebbero profondamente riformate attraverso un sistema che garantisca l’effettivo e corrente incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro. Introduce, invece, un allungamento generalizzato dei tempi dei procedimenti riguardo all’ottenimento del nulla-osta al lavoro subordinato.

Articolo 3 (Svolgimento dell’attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)

Riteniamo invece in gran parte positiva la specificazione circa la possibilità di svolgimento di attività lavorativa non solo in attesa di rilascio e rinnovo ma anche della conversione del permesso di soggiorno.

Sarà necessario porre attenzione alle condizioni che verranno richieste in quanto non sarà più sufficiente il mero rispetto dei tempi e delle condizioni per la presentazione della domanda di rilascio, rinnovo o conversione dei permessi di soggiorno e la semplice titolarità della relativa ricevuta, contenente i dati formali accertabili, bensì che si rispettino, senza ulteriore specificazione, “gli altri adempimenti previsti dalla legge” come espressamente indicato nella novella del comma 9-bis articolo 5 TUI.

Un’aleatorietà nella vastità e contraddittorietà delle incombenze che impone la normativa agli stranieri in sede di rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno non garantisce l’efficacia dell’applicazione della previsione di legge né un accesso generalizzato e universale al diritto.

Ciò consentirà un maggiore agio alle aziende per giustificare interruzioni o mancate proroghe di rapporti di lavoro instaurati con cittadini stranieri, come sovente accade. Sarà inoltre necessario specificare il concetto di “ricevuta” e se sarà considerata valida la “ricevuta postale”, sempre in considerazione della presenza di casistiche che hanno limitato il diritto nonostante l’assolvimento delle procedure previste: la decisione del Ministero dell’Interno di concordare con le Poste Italiane di apporre la data di scadenza sulla ricevuta del permesso di soggiorno sta creando non pochi problemi ai diretti interessati sotto molti profili.

Articolo 4 (Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali)

Positiva la modifica riguardante l’aumento della durata del permesso di soggiorno per i cosiddetti “*casi speciali*” di cui all’art. 18 TUI (permesso per protezione sociale) e all’art. 18-ter TUI (permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che viene portata dagli attuali sei mesi a un anno, con l’integrazione della casistica dell’inserimento lavorativo per il prolungamento della durata al “*maggior periodo occorrente*”.

Parimenti positiva la possibilità per i titolari di permesso di soggiorno di cui agli artt. 18 e 18-bis TUI (permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) di avere accesso all’assegno di inclusione (ADI), come già previsto per i titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter TUI.

Restano invece esclusi da tale possibilità i parenti e gli affini entro il secondo grado di questi ultimi (comma 2).



Articolo 5 (Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

Viene integrato il TUI con l'art. 27 septies, introducendo quanto previsto dal D.L. 145/2024 in merito agli ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità.

Inoltre, viene superato il carattere sperimentale della misura e il numero massimo di 10.000 istanze. Restano invariate le modalità di presentazione delle domande di nulla-osta all'ingresso di lavoratori da impiegare per periodi superiori a tre mesi, a tempo determinato o indeterminato, per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) o delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro ancorché non conviventi, residenti in Italia.

Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro del rispetto dei requisiti e delle procedure ordinarie.

Resta confermato che i predetti lavoratori limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale nel territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative autorizzate. Durante questo periodo rimane in vigore il regime autorizzativo dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro per eventuali cambiamenti del datore di lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno dovranno invece essere presentate direttamente alla questura territorialmente competente.

Considerato il carattere della norma si richiama al commento CGIL INCA al D.L. n. 145 2024 e alla legge di conversione.

Articolo 6 (Programmi di attività di volontariato)

Anche l'articolo 27-bis del TUI è stato modificato. In particolare, il comma 1 è stato sostituito stabilendo nuove regole per l'ingresso degli stranieri ammessi a programmi di attività di volontariato. L'ingresso avviene ora nell'ambito di un contingente triennale, anziché annuale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto è adottato di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere del Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 59 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore).

Articolo 7 (Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

Riteniamo non accettabile il prolungamento dei tempi di rilascio del nulla-osta per il ricongiungimento familiare (art. 29 comma 8 TUI) con l'estensione da novanta giorni a centottanta giorni.

Già oggi i tempi che intercorrono dalla richiesta fino all'ottenimento dei visti di ingressi si aggirano intorno a un anno e, spesso, superano tale durata a seconda dei territori e delle ambasciate di riferimento. Pertanto, occorre non la dilatazione della tempistica ma l'attivazione di misure efficaci per garantire il rispetto dei termini originariamente definiti. È una modifica che di fatto cerca di neutralizzare le azioni giudiziarie nei confronti delle Amministrazioni competenti.



Articolo 8 (Proroga del “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” e ampliamento dei partecipanti)

Si prevede l'integrazione alla partecipazione agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Viene inoltre abrogata la scadenza operativa del tavolo, pari a tre anni dalla sua costituzione o successiva proroga triennale.

Il superamento del limite temporale di operatività del tavolo può essere letto in termini positivi, per la necessità di mantenere attivo un presidio istituzionale importante. L'allargamento della partecipazione andrebbe letto in relazione alle finalità del tavolo: se è luogo di definizione delle misure e delle azioni anche sul versante legislativo si rischia di ridurre l'efficacia e l'operatività. La proroga delle attività del tavolo non è sufficiente se non accompagnata da un adeguato rafforzamento delle risorse dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli interventi strutturali su trasporti, alloggi e condizioni di lavoro. Inoltre, non è mai stato realizzato un effettivo raccordo con il Comitato nazionale per il contrasto al lavoro sommerso, con il rischio di duplicare in maniera inefficace i luoghi di confronto su tematiche analoghe, senza rafforzare la capacità di intervento concreto.

Articolo 9 (Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

L'intervento riguarda la disciplina di accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera riservato agli Enti del terzo settore. Si introducono i riferimenti agli articoli 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003 e all'accredito delle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150 / 2015.

Con la modifica normativa, nei fatti, si realizza un ampliamento nei soggetti che possono accedere al Fondo, che ha una dotazione di risorse minima prevista in 500.000 euro per gli anni 2026-2027. Occorrerebbe interrogarsi sull'efficacia di tali misure, che producono una polverizzazione delle risorse, in attività peraltro non meglio specificate.

Articolo 10 (Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2027 delle misure di potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa che prevedono la possibilità, in situazioni di particolare affollamento, di avvalersi della Croce Rossa Italiana secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.L. n. 20/2023 (Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera).